Regolamento elettorale

della Baloise Fondazione collettiva per la previdenza complementare

Edizione gennaio 2023

1. Generalità

1.1. Questo regolamento disciplina le elezioni del consiglio di fondazione.

1.2. Il consiglio di fondazione incarica la Baloise Vita SA, in veste di organo di gestione della fondazione, di svolgere le elezioni. A questo scopo viene istituito un ufficio elettorale, composto da tre membri.

1.3. Su proposta dell'organo di gestione, il consiglio di fondazione nomina il responsabile e altri due membri dell'ufficio elettorale dalla cerchia dell'organo di gestione.

1.4. L'ufficio elettorale svolge tutte quelle attività necessarie all'elezione del consiglio di fondazione che non sono state assegnate espressamente a un'altra persona o a un altro collegio.

2. Eleggibilità e diritto di voto attivo

2.1. Eleggibilità

2.1.1. Sono eleggibili come membri del consiglio di fondazione le persone che al momento dell'elezione fanno parte della cerchia delle persone assicurate o sono membri di un comitato di cassa e che soddisfano i requisiti di integrità e lealtà stabiliti nel regolamento organizzativo.

2.1.2. Non sono eleggibili le persone assicurate e i membri dei comitati di cassa, il cui contratto di lavoro e/o di affiliazione è già stato disdetto o sciolto al momento dell'elezione.

2.2. Diritto di voto attivo
I membri del comitato di cassa hanno diritto di voto. I rappresentanti dei datori di lavoro dei comitati di cassa (di seguito rappresentanza dei datori di lavoro) eleggono i loro rappresentanti per il consiglio di fondazione, mentre i rappresentanti dei dipendenti dei comitati di cassa (di seguito rappresentanza dei dipendenti) eleggono i loro rappresentanti per il consiglio di fondazione.

3. Procedura elettorale

L'elezione ha luogo prima dello scadere del mandato precedente. Un'elezione suppletiva ha luogo se un membro lascia il consiglio di fondazione durante il periodo di carica e nessun subentrante si assume la carica della persona uscente secondo la cifra 3.2.7 o se ci sono seggi all'interno del consiglio di fondazione che de-vono essere assegnati secondo la cifra 3.1.7 cpv. 2.

3.1. Proposte di candidatura

3.1.1. Prima della scadenza del mandato, oppure nell'imminenza di un'elezione suppletiva, le casse di previdenza sono invitate per tempo, entro un mese (timbro postale) dalla data di spedizione dell'appello elettorale, a presentare le loro proposte di candidatura per il consiglio di fondazione. I membri del consiglio di fondazione in carica e i subentranti, a meno che non abbiano rinunciato a una candidatura entro il termine stabilito, partecipano all'elezione come candidati della cassa di previdenza senza necessità di un'ulteriore candidatura formale secondo la cifra 3.1.4. Devono solo presentare una breve descrizione di sé stessi, un estratto del casellario giudiziale e uno del registro delle esecuzioni, entrambi risalenti a non oltre tre mesi prima.

3.1.2. Per ogni cassa di previdenza sono ammesse al massimo due candidature. La rappresentanza dei dipendenti può candidare una persona come rappresentante dei dipendenti nel consiglio di fondazione e la rappresentanza dei datori di lavoro può candidare una persona come rappresentante dei datori di lavoro nel consiglio di fondazione. Sono fatti salvi i rispettivi candidati senza candidatura formale di cui alla cifra 3.1.1.

3.1.3. La rappresentanza dei datori di lavoro e la rappresentanza dei dipendenti avranno cura di proporre candidati che abbiano le migliori conoscenze ed esperienze possibili

- nel settore delle assicurazioni sociali, in particolare nel ramo della previdenza professionale e/o
- nei settori del diritto, dell'economia, della contabilità, dell'analisi di bilancio oppure degli investimenti e dei mercati finanziari.

3.1.4. Le candidature possono essere presentate esclusivamente mediante l'apposito modulo di candidatura previsto dalla fondazione per le elezioni. Per ogni candidato, oltre a una breve presentazione, deve essere presentato anche un estratto del casellario giudiziale e uno del registro delle esecuzioni, entrambi risalenti a non più di tre mesi prima. La rappresentanza dei dipendenti e quella dei datori di lavoro firma il modulo di candidatura insieme al candidato con rispettiva firma collettiva se è stato raggiunto il numero di membri necessario. Il candidato deve confermare di essere in grado di rivestire la carica e di essere disposto a farlo in caso di elezione.

3.1.5. L'ufficio elettorale verifica le proposte di candidatura pervenute in merito ai requisiti di eleggibilità di cui alla cifra 2.1. Non saranno presi in considerazione i candidati che non soddisfano i requisiti di eleggibilità, le candidature presentate in ritardo, i moduli compilati in modo incompleto e con firma non valida. Se la rappresentanza dei datori di lavoro e la rappresentanza dei dipendenti presentano troppi candidati, le pro-poste sono prese in considerazione in base alla data di ricevimento (timbro postale). Per le candidature ripor-tanti la stessa data si ricorre al sorteggio.

3.1.6. Se si sono presentati meno candidati rispetto ai seggi da assegnare, il consiglio di fondazione emana delle misure per poter ottenere un numero sufficiente di candidati cosicché vengano occupati tutti i seggi disponibili.

3.1.7. Se da parte dei rappresentanti dei datori di lavoro e/o dai rappresentanti dei dipendenti il numero di candidati presentati non supera quello dei seggi disponibili nel consiglio di fondazione, l'elezione di questi candidati è tacita.

Se si presentano meno candidati rispetto al numero dei seggi da assegnare, per i seggi restanti si procede all'elezione suppletiva di cui alla cifra 4.4.

3.1.8. Se il numero dei candidati presentati è superiore ai seggi disponibili all'interno del consiglio di fondazione, vengono redatte una lista elettorale con i candidati dei datori di lavoro e una con i candidati dei dipendenti da consegnare ai comitati di cassa, insieme a una breve descrizione dei candidati.

3.2. Svolgimento delle elezioni

3.2.1. Viene svolta un'elezione separata per i candidati dei datori di lavoro e una per quelli dei dipendenti.

3.2.2. La rappresentanza dei datori di lavoro e la rappresentanza dei dipendenti votano i candidati iscritti nella relativa lista.

3.2.3. La rappresentanza dei datori di lavoro e la rappresentanza dei dipendenti di ogni cassa di previdenza ha un numero di voti corrispondente ai seggi rispettivi da occupare nel consiglio di fondazione.

3.2.4. La rappresentanza dei datori di lavoro e la rappresentanza dei dipendenti esprimono il loro voto in forma scritta o elettronica per mezzo dell'apposita scheda elettorale messa a disposizione. Il termine per la consegna delle schede elettorali è un mese dalla data di spedizione (timbro postale) delle liste e delle schede elettorali o, in caso di votazione elettronica, un mese a partire dalla data di comunicazione del termine.

3.2.5. La validità delle schede elettorali viene verificata dall'ufficio elettorale. Sono valide esclusivamente le schede elettorali originali compilate correttamente. In particolare, non sono valide le schede elettorali

- compilate in modo illeggibile,
- contenenti commenti non richiesti per l'elezione,
- contenenti voti per un numero di candidati superiore a quello dei seggi da assegnare,
- non pervenute entro i termini stabiliti,
- contenenti nominativi che non figurano sulle liste elettorali.

3.2.6. Sul fronte dei dipendenti e sul fronte dei datori di lavoro, sono eletti i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voto, si procede al sorteggio.

3.2.7. I candidati non eletti sono i subentranti, ordinati in base al numero di voti ricevuti. In caso di parità di voto, si procede al sorteggio.

3.2.8. Deve essere redatto un verbale in merito al risultato elettorale.

3.3. Comunicazione del risultato elettorale, ricorso e accertamento del risultato elettorale

3.3.1. I risultati delle elezioni sono comunicati in forma adeguata ai comitati di cassa e alle persone assicurate.

3.3.2. I ricorsi riguardanti le elezioni del consiglio di fondazione, devono essere motivati e presentati per iscritto alla fondazione all'attenzione dell'ufficio elettorale entro 20 giorni (timbro postale) dalla pubblicazione. I motivi validi per il ricorso sono unicamente l'arbitrio e il vizio di procedura. Il consiglio di fondazione ancora in carica decide definitivamente.

3.3.3. L'accertamento del risultato elettorale avviene da parte del consiglio di fondazione ancora in carica.

4. Uscita anticipata dal consiglio di fondazione (subentro)

4.1. I membri del consiglio di fondazione escono anticipatamente dal consiglio di fondazione se non soddisfano più i requisiti di eleggibilità o se si dimettono.

4.2. In caso di uscita di un rappresentante dei dipendenti o dei datori di lavoro, questi è sostituito dal suben-trante, conformemente alla cifra 3.2.7. Sono fatti salvi i requisiti di eleggibilità.

4.3. Il subentrante entra in carica al momento dell'uscita del rappresentante precedente.

4.4. Se un membro del consiglio di fondazione si dimette durante il periodo di carica e non è disponibile alcun subentrante, ha luogo un'elezione suppletiva. I rappresentanti dei dipendenti vengono eletti dai restanti rappresentanti dei dipendenti in seno al consiglio di fondazione, i rappresentanti dei datori di lavoro dai restanti rappresentanti dei datori di lavoro. Il membro del consiglio di fondazione così eletto subentra per la durata del mandato al posto del membro uscente.

5. Riserva di modifica

A norma della legge e degli statuti della fondazione, il consiglio di fondazione ha la facoltà di modificare il presente regolamento in qualsiasi momento. Le modifiche devono essere presentate per conoscenza all'autorità di vigilanza.

6. Entrata in vigore, disposizione transitoria

6.1. Questo regolamento entra in vigore con data di effetto al 1° gennaio 2023 e sostituisce tutti i regolamenti elettorali precedenti.

6.2. Il regolamento disciplina le elezioni del consiglio di fondazione per periodi di carica che hanno inizio dopo la data di messa in vigore.

Baloise Fondazione collettiva
per la previdenza complementare
c/o Baloise Vita SA
Aeschengraben 21
Casella postale
4002 Basel
Servizio clientela 00800 24 800 800
servizioclientela@baloise.ch

350.2301i 10.22 pdf